SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio imballaggi alluminio - CIAL».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio recupero vetro - Co.Re.Ve.».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno».

Da 98A7162 a 98A7169

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. 276.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182.

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

"*8.* Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa"»;

al comma 2, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente»;

*al comma 3, al capoverso 1-*bis, *le parole:* « con effetto per il periodo 1998-1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.

3-*ter*. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato *A*, capitolo II, n. 2, lettera *d)*, al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere *a)* e *b)*»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli».

Nel titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le parole: «e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4988):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per le politiche agricole (PINTO) il 16 giugno 1998.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 23, 25 e 30 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 luglio 1998 (atto n. 4988/*A* - relatore on. TATTARINI).

Esaminato in aula il 6 luglio 1998 e approvato l'8 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3423):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 10 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 luglio 1998.

Esaminato dalla 9ª commissione il 14, 15, 16 e 21 luglio 1998.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4988/*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 22 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 23 e 28 luglio 1998.

Esaminato in aula il 28 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

98G0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 277.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato *D*;

Vista la direttiva 91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che la separazione contabile tra la gestione delle infrastrutture e l'esercizio delle attività di trasporto costituisce principio generale nell'ambito della politica europea dei trasporti rivolto a garantire sia che l'attività di trasporto si svolga nel rispetto dei principi del Trattato CE in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, sia lo sviluppo e la efficiente gestione delle infrastrutture dei trasporti nella prospettiva di un'unica rete transeuropea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci.

2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviare la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 2.

Principi

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono uniformate ai seguenti principi:

a) autonomia gestionale delle imprese ferroviarie;

b) possibilità di risanamento della struttura finanziaria delle imprese ferroviarie;

c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione della rete e dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia;

d) libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporti combinati internazionali di merci, in conformità agli articoli 59 e seguenti del Trattato CE ed a condizioni non discriminatorie che garantiscano lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «impresa ferroviaria», qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

b) «gestore dell'infrastruttura», qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati prevalentemente della costruzione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;

c) «infrastruttura ferroviaria», quella definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione «Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture»;

d) «associazione internazionale», l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

e) «linea ferroviaria», l'infrastruttura che collega due località;

f) «traccia oraria», il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due località.

Art. 4

Gestore dell'infrastruttura ferroviaria

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

3. Quando l'attività di gestore dell'infrastruttura ferroviaria è svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attività stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria e di servizi.

4. I criteri per la separazione contabile delle attività indicate al comma 3 sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalità applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 5.

Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione vigila sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza, nonché sul controllo della loro applicazione.

2. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma è stipulato, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti mirante alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.

3. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 7 e i contributi pubblici da definirsi nel contratto di programma di cui al comma 2, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro.

4. Nel contratto di programma di cui al comma 2 può essere disciplinata la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura stessa ed al rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

5. Nel contratto di programma di cui al comma 2 può essere altresì prevista la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Accesso alle infrastrutture e ai servizi

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie di trasporto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, la rete e le infrastrutture e presta i servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento allo scopo di garantire un'utile gestione della rete e di conseguire la massima utilizzazione delle relative capacità.

Art. 7.

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

1. Per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie sono tenute a corrispondere un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Il canone è determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del gestore della infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il canone entra in vigore dalla data dell'ultima pubblicazione del decreto.

2. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi di cui all'articolo 5, comma 5, e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria si applicano i seguenti parametri:

a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica della linea;

b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto pantografo-catenaria;

d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

4. Il parametro indicato al comma 3, lettera *a)*, si applica come diritto di prenotazione al numero di tracce orarie programmate nell'orario ferroviario per ciascun giorno di effettuazione prevista. Gli altri parametri di cui al comma 3 si applicano su base chilometrica.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può individuare con proprio decreto, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone, con particolare riferimento a quello dovuto per l'utilizzo di nuove infrastrutture.

6. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato.

7. In sede di applicazione, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base di criteri determinati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo tale da evitare discriminazioni tra le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie.

Art. 8.

Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione.

2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.

3. Le imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a condizioni eque, per l'espletamento di servizi di trasporti combinati internazionali di merci.

4. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, fino alla completa attuazione della normativa comunitaria di settore con il recepimento delle direttive 95/18/CE, del Consiglio del 19 giugno 1995, e 95/19/CE, del Consiglio del 19 giugno 1995, è subordinato alla stipulazione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, di appositi accordi amministrativi,

tecnici e finanziari conseguenti all'assegnazione di capacità. Le condizioni alla base degli accordi non devono essere discriminatorie.

5. Fino alla data di entrata in vigore dell'atto normativo di recepimento della direttiva 95/19/CE, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria rilascia il certificato di sicurezza in conformità all'articolo 11 della direttiva medesima.

6. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 4 il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che il richiedente sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea in conformità con l'articolo 1, punto 1, e con l'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 95/18/CE.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 5, comma 2, i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati dalla concessione affidata alle Ferrovie dello Stato S.p.a. con decreto del Ministro dei trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel contratto di programma 1994-2000, approvato con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 gennaio 1995, del 23 giugno 1995, del 13 marzo 1996 e sottoscritto il 25 marzo 1996.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede entro il 30 giugno 1998, contestualmente agli analoghi adempimenti previsti a suo carico dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina della concessione affidata alla Ferrovie dello Stato S.p.a., con il decreto di cui al comma 1, nonché a quella relativa alle altre concessioni o sub concessioni in materia di trasporto per ferrovia, fatti salvi i contenuti del contratto di programma 1994-2000 indicato al comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore dell'atto normativo di recepimento della direttiva 95/18/CE la licenza di cui all'articolo 8, comma 6, è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo i principi della direttiva medesima.

4. In attesa del rilascio della licenza di cui al comma 3 la Ferrovie dello Stato S.p.a. continua a svolgere le proprie attività di trasporto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riporta il testo dell'art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 4 e l'allegato *D* così recitano:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

«ALLEGATO *D*
(art. 4, comma 29)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI.

89/392/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/440/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

92/46/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

92/47/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

92/75/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

92/105/CEE: direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.

92/116/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

92/120/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale».

— La direttiva 91/440/CEE è pubblicata in GUCE n. L 237 del 24 agosto 1991.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 59 e seguenti del trattato CE così recitano:

«Art. 59. — Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un Paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità».

«Art. 60. — Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale;

b) attività di carattere commerciale;

c) attività artigiane;

d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini».

«Art. 61. — 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali».

«Art. 62. — Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo».

«Art. 63. — Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.

2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci».

«Art. 64. — Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati».

«Art. 65. — Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'art. 59, primo comma».

«Art. 66. — Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili a materia regolata dal presente capo».

Nota all'art. 3:

— Il regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970. L'allegato I, parte A, è il seguente:

«ALLEGATO I

Delimitazione della nozione di infrastruttura di trasporto

Per "infrastruttura di trasporto" ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, si deve intendere il complesso delle vie e degli impianti fissi dei tre modi di trasporto nella misura in cui gli stessi sono necessari per la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione tessa.

A. Ferrovia

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:

terreni;

corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci; stratelli e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve;

opere d'arte: ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori; muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.;

passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

sovrastruttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione);

sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali;

impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario;

impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa;

impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti;

edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa la parte relativa agli impianti per la riscossione delle spese di trasporto».

— Il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970 istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. L'allegato I è il seguente:

«ALLEGATO I

Schemi per la contabilità delle spese di cui all'art. 4

A. Ferrovie.

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);

2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);

3. Spese generali.

B. Strada.

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);

2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);

3. Polizia della circolazione;

4. Spese generali.

C. Vie navigabili.

1. Spese d'investimento (spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo);

2. Spese correnti (spese di manutenzione e di gestione);

3. Polizia della navigazione;

4. Spese generali».

Nota all'art. 4:

— Per il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Il regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969 è relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Note all'art. 8:

— La direttiva 95/19/CE è pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che sia presentato obbligatoriamente un certificato di sicurezza che stabilisca gli standards imposti alle imprese ferroviarie in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi in questione.

2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, imposte in modo non discriminatorio per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti in materia di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa.

Essa deve in particolare fornire la prova che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei treni che effettuano i servizi di cui all'art. 10 della direttiva 91/440/CEE possieda la formazione richiesta per conformarsi alle norme in materia di circolazione applicate dal gestore dell'infrastruttura e per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza impostegli nell'interesse del traffico ferroviario.

L'impresa deve inoltre provare che il materiale rotabile che compone i treni è stato autorizzato dall'autorità pubblica o dal gestore dell'infrastruttura ed è stato controllato in base al regolamento di esercizio in vigore sull'infrastruttura utilizzata. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova l'infrastruttura utilizzata».

— Si riporta il testo degli articoli 1, punto 1, e 2, lettera *b)*, della direttiva 95/18/CE (pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995):

«Art. 1. — 1. La presente direttiva riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità, qualora effettuino i servizi di cui all'art. 10 della direttiva 91/440/CE alle condizioni previste da tale articolo».

«Art. 2. — Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) (Omissis);

b) "licenza", un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a un'impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria; tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;».

Note all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda in nota alla premesse.

— Per la direttiva 95/18/CE si veda in nota all'art. 8.

98G0340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998.

Proroga dello stato di emergenza nei comuni di S. Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, S. Cosmo Albanese, S. Giorgio Albanese, S. Sofia d'Epiro, Torano Castello e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 agosto 1998 nel territorio dei comuni di S. Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, S. Cosmo Albanese, S. Sofia d'Epiro, Torano Castello e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza;

Considerato che persistono situazioni di grave pericolo per persone e cose;

Ravvisata l'urgenza di completare gli interventi già avviati e finalizzati al ripristino delle normali condizioni di vita per le popolazioni interessate;

Ritenuto che lo stato di emergenza richiede per essere fronteggiato ulteriori tempi di attuazione;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 6 agosto 1998;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 agosto 1999 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di S. Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, S. Cosmo Albanese, S. Giorgio Albanese, S. Sofia d'Epiro, Torano Castello e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A7316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 agosto 1998.

Annullamento del decreto ministeriale 30 giugno 1998 concernente il trasferimento del notaio Speranza Enrica nel comune di Mariano Comense, distretto notarile di Como.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 199, di revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1997, n. 229, con il quale veniva aumentato di un posto il numero dei notai nella sede di Mariano Comense, distretto notarile di Como;

Visto il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 2 del 14 febbraio 1998 per il trasferimento dei notai con il quale veniva pubblicata la sede di Mariano Comense, distretto notarile di Como;

Vista la domanda di trasferimento alla sede notarile di Mariano Comense presentata dal notaio Speranza Enrica;

Visto il decreto in data 30 giugno 1998, con il quale veniva trasferito nel comune di Mariano Comense, distretto notarile di Como, il notaio Speranza Enrica;

Vista l'ordinanza n. 1372/98 della terza sezione TAR Lombardia in data 7 maggio 1998 che disponeva la sospensione del decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 199, di revisione della tabella notarile nella parte in cui aumentava di un posto il numero dei notai nella sede di Mariano Comense;

Dispone

l'annullamento del decreto in data 30 giugno 1998 con il quale veniva trasferito nel comune di Mariano Comense, distretto notarile di Como, il notaio Speranza Enrica.

Roma, 8 agosto 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A7418

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 marzo 1997.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1997 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

centonovantasei ufficiali, nove sottufficiali e ventisette militari di truppa dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari a circa ventidue ufficiali, un sottufficiale e tre militari di truppa in ragione d'anno;

quarantotto ufficiali e quattordici sottufficiali della Marina militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa tre ufficiali e tre sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1997

Il Ministro: ANDREATTA

98A7267

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto, del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la prestazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

98A7297

DECRETO 31 luglio 1998.

Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di

imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale, sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l'altro, modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 1998;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730;

Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IVA;

Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonché le relative istruzioni e buste;

Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonché le relative istruzioni e buste;

Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-*bis*, nonché le relative istruzioni e buste;

Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Visto il decreto 1° luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche, per la trasmissione in via telematica, all'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998.

Visto l'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso art. 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni generali

1. Il presente decreto definisce le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «servizio telematico», il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione delle stesse;

b) per «dichiarazione telematica», la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse da soggetti di cui all'art. 2;

c) per «costituzione», la creazione dell'archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3;

d) per «file», l'archivio elettronico che contiene un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia o le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;

e) per «utenti del servizio telematico», i soggetti individuati nell'art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione.

2. Le specifiche tecniche del servizio telematico sono riportate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 2.

Utenti del servizio telematico

1. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da *a)* a *h)*, trasmettono all'Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione:

a) società di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;

b) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

c) iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

d) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

e) centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

f) centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;

g) banche convenzionate;

h) Poste italiane S.p.a.

2. Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria alle attività di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Codice di autenticazione dei file

1. Ciascun file, contenente una o più dichiarazioni, può essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalità esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso.

2. Il codice di autenticazione è il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'utente, una pubblica, nota almeno all'utente e all'Amministrazione, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità della dichiarazione o del gruppo di dichiarazioni trasmesse.

3. Ai fini della generazione del codice di autenticazione, è necessario che gli utenti di cui all'art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell'art. 4, nonché i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6, siano in possesso dell'attestazione di iscrizione nel registro degli utenti dell'Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalità descritte al paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

4. L'attestazione di iscrizione nel registro ha una validità di tre anni a decorrere dal rilascio della stessa da parte dell'Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

5. In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l'utente ritenga che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all'ufficio finanziario dal quale l'utente è stato abilitato ai sensi dell'art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente per territorio. L'ufficio finanziario o la direzione regionale delle entrate o la direzione delle entrate provvede, senza indugio, alla revoca dell'attestazione di iscrizione già in possesso dell'utente e a comunicare all'utente stesso le istruzioni da utilizzare per il rilascio della nuova attestazione di iscrizione.

6. Il codice di autenticazione viene apposto dall'Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all'art. 9, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente.

Art. 4.

Abilitazione al servizio telematico

1. L'Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all'art. 2, previa presentazione di apposita domanda alla direzione regionale delle entrate o direzione delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire dal mese di gennaio 1999 le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici dipendenti:

a) Uffici delle entrate;

b) Uffici distrettuali delle imposte dirette;

c) Uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La domanda di cui al precedente comma, da compilare su appositi moduli distribuiti dall'Amministrazione finanziaria, deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:

a) codice fiscale;

b) cognome e nome, per le persone fisiche;

c) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

d) domicilio fiscale.

Alla stessa domanda va allegata un'autocertificazione dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell'art. 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* l'assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 8, comma 1. L'autocertificazione non va allegata qualora l'Amministrazione sia già in possesso di tali informazioni, anche per il tramite di altre amministrazioni o enti.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata nei mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno o al momento in cui l'utente inizia l'attività. Per l'anno 1998, i soggetti di cui all'art. 2, lettere *e)* ed *f)* possono presentare la suddetta domanda a partire dal 15 luglio; i soggetti di cui all'art. 2, lettere *g)* ed *h)* a partire dal 15 settembre. L'Amministrazione finanziaria si riserva la facoltà di concedere l'accesso al servizio telematico a partire dal 1998 a un limitato numero di utenti, di cui all'art. 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che presentino entro e non oltre il 15 settembre 1998 motivata richiesta, da valutare anche in relazione al numero di dichiarazioni da presentare, compatibilmente con le esigenze tecniche del servizio stesso.

4. La domanda si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell'utente o di revoca di cui al successivo art. 8.

5. All'ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di abilitazione o alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale, devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare:

a) la rinuncia al servizio telematico;

b) l'abilitazione al servizio telematico di una o più nuove sedi secondarie, di cui all'art. 5;

c) la rinuncia al servizio telematico di una o più sedi secondarie di cui all'art. 5;

d) la facoltà di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 6 o la revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti, da parte degli utenti di cui all'art. 2, lettere *g)* ed *h)*.

Art. 5.

Sedi secondarie

1. Gli utenti di cui all'art. 2 hanno la facoltà di svolgere l'attività di trasmissione delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all'art. 4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie da abilitare.

2. Gli utenti di cui all'art. 2, lettera *e)* possono indicare come sedi secondarie, ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti che possono effettuare le attività menzionate nell'art. 62, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

3. Gli utenti di cui all'art. 2 svolgono le attività di trasmissione delle dichiarazioni anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.

Art. 6.

Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.a.

1. Gli utenti di cui all'art. 2, lettere *g)* ed *h)*, possono comunicare all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che presentino idonee garanzie ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 7.

Attestazione dell'ufficio finanziario

1. L'ufficio finanziario, dopo aver verificato l'identità del richiedente e la conformità della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.

2. L'utente controfirma l'attestazione, contenente l'impegno ad assicurare il corretto svolgimento del servizio telematico, a mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 4 e di accettare le relative condizioni di funzionamento che gli vengono contestualmente comunicate dall'ufficio finanziario, il quale trattiene copia dell'attestazione controfirmata.

3. L'abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio finanziario.

4. Contestualmente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ufficio finanziario fornisce al richiedente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.

5. È cura dell'utente conservare la documentazione ricevuta. Entro quindici giorni dal rilascio dell'attestazione, l'utente è tenuto a dotarsi di tutte le infrastrutture necessarie all'utilizzo del servizio telematico, nonché a completare le attività previste nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

6. Qualora l'utente non sia più in grado di utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste nelle istruzioni di cui al comma 4.

Art. 8.

Revoche

1. L'abilitazione al servizio può essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L'abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) cessazione dell'attività;

b) decesso, se persona fisica;

c) inizio di una procedura concorsuale;

d) presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza ai soggetti indicati all'art. 2, lettera *b)*;

e) revoca, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, lettera *e)* ed *f)*;

f) mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da *b)* a *f)* dell'art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all'intermediario, in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall'utente, in riferimento ai dati:

relativi al soggetto che effettua la trasmissione;

che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al dieci per cento dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;

g) aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane S.p.a. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;

h) mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni.

2. La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione.

3. Nei casi di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *h)*, l'Amministrazione finanziaria contesta all'utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie.

4. Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.

5. I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall'Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene più opportune.

Art. 9.

Ricevute

1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da *a)* a *f)* dell'art. 2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge.

2. Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti di cui alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 2, si tiene conto del momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che contiene le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.

3. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file dall'Amministrazione finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;

d) il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;

e) il numero ed i progressivi dei record all'interno del file, corrispondenti alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi dei successivo comma 12. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.

4. L'Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

a) la data di ricezione della dichiarazione;

b) i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;

c) il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;

d) il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione;

e) i dati identificativi dell'utente;

f) i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

5. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.

6. Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e 4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale.

7. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 6 le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall'utente delegante.

8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l'acquisizione in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall'invio dei file di dichiarazioni cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

9. Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file di dichiarazioni.

10. Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico;

b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;

c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6.

11. Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L'utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto.

12. Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione venga scartata per uno dei seguenti motivi:

a) omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni presentate dagli utenti di cui all'art. 2, lettere da *a)* ad *f)*;

b) dichiarazione incompleta per:

assenza di almeno un record che, secondo le specifiche tecniche di ciascun modello, contiene i dati dichiarati, salvo i casi esplicitamente previsti;

presenza di tipi record non previsti per il modello di dichiarazione;

presenza nel record che contiene i dati dichiarati, di un codice fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del dichiarante;

errore nella sequenza dei record;

c) presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti con la numericità del campo prevista dalle specifiche tecniche;

d) assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dagli utenti di cui all'art. 2 lettere *g)* ed *h)*.

13. I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e integrati annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.

Art. 10.

Utilizzo del servizio telematico

1. Salvo cause di forza maggiore l'utilizzo del servizio telematico è consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.

2. L'Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.

3. In caso di sospensione prolungata, l'Amministrazione finanziaria provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.

4. È facoltà dell'Amministrazione finanziaria definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.

Art. 11.

Obbligo di riservatezza

1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità previste dal presente decreto e dalle convenzioni con banche e Poste italiane S.p.a.

2. Gli utenti di cui all'art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui all'art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti di cui all'art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. Gli utenti di cui all'art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. A tal fine essi si impegnano a rispettare le attività descritte nell'allegato tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2.

6. Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti di cui all'art. 2, lettere da *b)* ad *f)*, dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all'art. 5, con le modalità di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'utente non può avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione. Gli utenti di cui all'art. 2, lettere *g)* e *h)*, conservano i medesimi dati per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

7. Al momento del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, ciascun utente di cui all'art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.

8. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Con successivo decreto sono individuate le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

Art. 12.

Dichiarazioni presentate oltre la scadenza

1. Fermi restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun modello di dichiarazione, è comunque possibile trasmettere per via telematica le dichiarazioni relative ad un anno di imposta fino alla data in cui sono rese disponibili attraverso il servizio telematico le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità di imposta.

Art. 13.

Centri autorizzati di assistenza fiscale

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 si considerano trasmesse al momento in cui è completata la ricezione da parte della Amministrazione finanziaria del file che le contiene salvo i casi previsti dall'art. 9, comma 10.

2. In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 4, e nell'art. 8, comma 1, lettera *f)*, per le dichiarazioni di cui all'art. 78 comma 10, della legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 78 della legge n. 413 e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395.

Roma, 31 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO TECNICO

MODALITÀ FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO TELEMATICO

1. CARATTERISTICHE GENERALI.

Gli utenti di cui all'art. 2 inviano i file che contengono le dichiarazioni telematiche, utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

Gli utenti che hanno necessità di trasmettere un numero elevato di dichiarazioni, sono tenuti a frazionare la trasmissione in modo da non superare, per ogni singolo invio, la dimensione equivalente ad

un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB). Tale limite può essere modificato dall'Amministrazione finanziaria al fine di migliorare le funzionalità del servizio.

Qualora il frazionamento della trasmissione dovesse comportare per l'utente, o per una o più sedi secondarie di cui l'utente stesso si avvale, la necessità di effettuare un numero di invii superiore a 100, saranno concordate con gli interessati specifiche modalità di trasmissione.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico.

I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessità per l'utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware e software di base di seguito indicate:

Sistema operativo Windows '95 o NT;

Almeno 16MB di RAM;

Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti). Sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:

Processore Pentium 100 MHz o superiore;

Scheda grafica compatibile SVGA;

Monitor 14" 800 x 600 a 256 colori.

L'utente deve dotarsi di modem e disporre di una linea telefonica (commutata o ISDN). Successive modifiche alle suddette caratteristiche tecniche delle quali si renda necessario informare tempestivamente gli utenti interessati, potranno essere anche comunicate dall'Amministrazione finanziaria direttamente ai detti utenti.

I prodotti software di cui al presente paragrafo comportano la necessità per l'utente di dotarsi di una postazione con specifiche caratteristiche hardware e software di base.

Nel caso in cui per l'utente non sia possibile rispettare tali requisiti, che saranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione di maggior diffusione, saranno concordate specifiche modalità di invio dei file e di ricezione delle ricevute.

Le modalità di distribuzione del software vengono comunicate dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4.

Il servizio telematico utilizza una rete IP, riservata agli utenti del servizio stesso. La connessione fisica avviene mediante linee commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un unico numero telefonico, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni.

Il costo del servizio telematico è a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Il servizio telematico diviene operativo nel 1998, con le scadenze di seguito indicate:

a) luglio 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere *e)* ed *f)*;

b) settembre 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere *g)* ed *h)*;

c) gennaio 1999: altri utenti menzionati all'art. 2.

Contestualmente, viene attivato un servizio di assistenza, raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi, nonché mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.

2. CODICE DI AUTENTICAZIONE.

La presentazione delle dichiarazioni in via telematica, effettuata dagli utenti di cui alle lettere da *a)* a *f)* dell'art. 2 o la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli utenti di cui alle lettere *g)* e *h)* del medesimo articolo, anche a mezzo di soggetti delegati, comportano la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare:

a) l'identità dell'utente;

b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.

Analogamente l'utente, quando riceve un file che contiene le ricevute di cui all'art. 9, ha necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.

Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all'utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.

2.1. COSTITUZIONE DEL FILE DI DICHIARAZIONI.

Prima di procedere alla trasmissione l'utente è tenuto a costituire un file che contiene una o più dichiarazioni utilizzando un sotfware che:

a) sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;

b) cifra il riassunto del file con la propria chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

2.2. RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:

a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);

b) ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parie dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

2.3. PREDISPOSIZIONE DELLE RICEVUTE.

Le operazioni che vengono effettuate dall'Amministrazione finanziaria, mediante il sistema di validazione, sono identiche a quelle descritte al punto 2.1; in tal caso, viene utilizzata la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria.

2.4. ELABORAZIONE DELLE RICEVUTE DA PARTE DELL'UTENTE CUI SONO DESTINATE.

Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico, l'utente cui sono destinate utilizza un prodotto software che, analogamente a quanto descritto al punto 2.2, effettua due distinte operazioni che consistono in:

a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'Amministrazione finanziaria; se l'operazione va a buon fine, è certo che il file è stato prodotto dal sistema di validazione dell'Amministrazione stessa;

b) ricalcolo dell'impronta del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del codice di autenticazione.

3. CHIAVI PER LA GENERAZIONE DEL CODICE DI AUTENTICAZIONE DEI FILE.

La procedura descritta al paragrafo 2, che si basa sui prodotti software ed è quindi completamente trasparente per gli utenti, richiede l'esecuzione delle attività descritte di seguito da completare entro i quindici giorni successivi al rilascio delle attestazioni di cui all'art. 7.

Utilizzando le istruzioni consegnate dall'ufficio finanziario, e il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente, nonché le sedi secondarie o i soggetti delegati, provvedono a:

a) generare la chiave pubblica e privata;

b) generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica dell'utente, gli elementi utili ad indentificarlo;

c) trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta stessa;

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta:

a) verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione, con quanto constatato dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4;

b) verifica che l'utente non risulti già in possesso di un'attestazione di iscrizione non scaduta;

c) verifica che l'attestazione non risulti già in possesso di altro utente.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione stessa.

L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.

A carico dell'utente, è la custodia della chiave privata, che va adeguatamente protetta da uso indebito. In particolare, al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, una delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, la seconda va conservata in luogo sicuro.

98A7298

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 maggio 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1997 relativo all'iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri nazionali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la lettera dell'8 settembre 1997 con la quale la società Agra S.r.l. di Massa Lombarda (Ravenna) ha proposto la variazione della denominazione provvisoria della varietà di colza «AGS1» in denominazione definitiva «Folk»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la suddetta varietà di colza con la denominazione errata di «Folck»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione alla denominazione della suddetta varietà riportata nel decreto ministeriale 23 dicembre 1997 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, relativo alla iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, in corrispondenza della colonna «Specie e varietà» - Colza - dove è scritto «Folck» leggasi «Folk».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 138

98A7265

DECRETO 21 maggio 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 24 febbraio 1998 relativo all'iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri nazionali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la lettera del 28 maggio 1997 con la quale la società Mycogen S.r.l. di Poggio Renatico (Ferrara) ha proposto la variazione della denominazione provvisoria della varietà di girasole «MYH 965510» in denominazione definitiva «Stratus»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la suddetta varietà di girasole con la denominazione errata di «Straus»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione alla denominazione della suddetta varietà riportata nel decreto ministeriale 24 febbraio 1998 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale del 24 febbraio 1998, relativo alla iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, in corrispondenza della colonna «Specie e varietà» - Girasole - dove è scritto «Straus» leggasi «Stratus».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 137

98A7264

DECRETO 22 luglio 1998.

Modificazione alla denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» in «Soave» e al relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 46, recante tutela della denominazione dei vini «Recioto» e «Amarone»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave»;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1993 recante modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave»;

Viste le domande presentate dal consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave intese ad ottenere rispettivamente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» per i vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Recioto di Soave» con il citato decreto presidenziale 21 agosto 1968 e successive modifiche e le contestuali modifiche della predetta denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» in «Soave» e del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla prima delle sopracitate domande e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1998;

Visti il parere favorevole del predetto Comitato sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» in «Soave» e la proposta del relativo disciplinare di produzione, conseguenti al parere e alla proposta di cui sopra, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1998;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza dell'associazione degli industriali della

provincia di Verona intesa ad ottenere integrazioni degli articoli 7 e 8 della predetta proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», rispettivamente mediante l'eliminazione dell'obbligo, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, dell'indicazione dell'anno di produzione delle uve per tutte le tipologie di detti vini e con l'estensione dell'obbligo per dette tipologie del confezionamento in recipienti di vetro;

Preso atto dell'avviso favorevole espresso, dal consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, all'eliminazione dell'obbligo dell'indicazione dell'anno di produzione delle uve e di quello contrario all'obbligatorietà del confezionamento in recipienti di vetro, per tutte le tipologie del vino a denominazione di origine controllata «Soave»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di doversi mantenere fermo il criterio dell'obbligatorietà della indicazione dell'anno di produzione delle uve, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, di cui all'art. 7 del citato disciplinare di produzione, conformemente a quanto deliberato con riguardo a precedenti disciplinari di produzione approvati e tenuto conto che tale indicazione rappresenta una migliore informazione per il consumatore;

Visto il parere espresso dal predetto Comitato di non doversi procedere all'integrazione dell'art. 8 del disciplinare di produzione proposto, in quanto il testo di esso riproduce quello approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1993, vigente fino all'entrata in vigore del presente decreto, ove si eccettui il riferimento al vino a denominazione di origine controllata «Recioto di Soave», riconosciuto quale vino a denominazione di origine controllata e garantita con decreto dirigenziale 7 maggio 1998;

Considerato pertanto necessario procedere alla modifica della denominazione di origine controllata per i vini «Soave» e «Recioto di Soave» in «Soave» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, è modificata in «Soave» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Soave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto dirigenziale 7 maggio 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, per i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», ottenuti, nel rispetto del predetto disciplinare di produzione, da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, il termine fissato in detto articolo per effettuare, a fini e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in considerazione del fatto che la tipologia Recioto di Soave non è più contemplata nell'annesso disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllatà «Soave», è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vini a denominazione di origine controllata «Recioto di Soave», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalle vendemmie 1997 e precedenti, possono essere immessi al consumo a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia riportata l'indicazione dell'anno di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile, ovvero sia apposta l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 1997 o rispettivamente di anni precedenti.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata « Soave» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOAVE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Soave» è riservata ai vini, nelle tipologie *tranquillo, superiore, classico e spumante,* che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del predetto 30%, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» — in cui rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931 — comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la strada statale n. 11 fino alla località San Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei Monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla strada statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la strada statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe, segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra, e poi la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di Sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che supera Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella di Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e nord-ovest poi fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Cà Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave», designabili con la menzione «classico» di cui al successivo art. 5 è quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del monte Frosca e del monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del torrente Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la Borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi,

camminando verso est, sulla sinistra della Valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le Borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone; segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto confine in po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300 metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giinge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal monte Campaccia, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguanè, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale.

Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié del monte Foscarino e del monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.

Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata «Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due interventi all'anno.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» non deve essere superiore a 14 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando il limite sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la viniviticoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia *superiore* del vino a denominazione di origine controllata «Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol.

Le uve di cui sopra, se destinate alla produzione del tipo *spumante*, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vini «Soave» o con mosto concentrato rettificato.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La tipologia *superiore* non può essere immessa al consumo in data anteriore al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

L'uso della specificazione *classico*, in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Soave» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona predetta.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende interessate, consentire ai fini dell'impiego della specificazione *classico* che le uve prodotte nel corrispondente territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave», a condizione che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve appassite e non, i mosti idonei alla produzione delle diverse tipologie del vino a denominazione di origine controllata «Soave», nonché i relativi vini possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, nella produzione di vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» *spumante* all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Soave» *superiore* è riservata alla tipologia tranquilla dei vini provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che vengano immessi al consumo con titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5 % vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» *superiore*, compreso quello che utilizza la specificazione classico, deve essere immesso al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al suo carattere di pregio.

Per detti contenitori è vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari.

98A7266

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 gennaio 1997.

Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per insussistenza delle condizioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare l'art. 13 concernente l'applicazione, in caso di revoca del contributo, di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo dovuto;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, concernente le procedure per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 6 e del contributo in conto capitale di cui agli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 317/1991;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti;

Considerata l'opportunità di stabilire l'entità delle citate sanzioni amministrative pecuniari, in relazione alla sussistenza o meno di responsabilità penali dei legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria o di coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato attestazioni di fatti materiali non corrispondenti al vero;

Decreta:

Art. 1.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in caso di revoca dei contributi in conto capitale o di crediti d'imposta per insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 12, nonché dai decreti ministeriali 3 marzo 1992, n. 247 e 14 marzo 1994, n. 688, recanti norme sulla concessione di agevolazioni rispettivamente per investimenti innovativi e per spese di ricerca, è determinata in misura pari al doppio della agevolazione indebitamente fruita.

La sanzione predetta è elevata al quadruplo della citata agevolazione qualora i legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria o coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato le certificazioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, siano riconosciuti, con sentenza passata in giudicato, colpevoli, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge medesima, di avere dolosamente attestato fatti materiali non corrispondenti al vero.

Art. 2.

In caso di mancata restituzione degli importi richiesti dall'amministrazione, verranno adottate le procedure previste dall'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4

98A7299

DECRETO 4 agosto 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 dicembre 1997 recante criteri di applicazione delle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis*, com-ma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che fissa le modalità per l'individuazione delle priorità regionali da utilizzare per la determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, n. 4 dello stesso decreto ministeriale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6-*bis* citato, le regioni, ai fini della determinazione del predetto indicatore, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'attribuzione di specifici punteggi a particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie di investimento;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 1997 con il quale, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni e delle determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni stesse ai sensi dell'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, sono stati indicati i punteggi da attribuire all'indicatore regionale validi per le domande presentate entro il 1998;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 4067 del 17 luglio 1998 e la successiva rettifica n. 5243 del 3 agosto 1998 con le quali, a seguito dell'alluvione del 5 e 6 maggio 1998 che ha interessato i comuni di Quindici (Avellino), S. Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano, Siano e Sarno (Salerno), ritenendo che l'azione rivolta al ristoro dei danni ed al riassetto del territorio debba essere affiancata da interventi di rinforzo del tessuto produttivo delle stesse aree, è stato approvato, ai fini del suddetto indicatore regionale, il criterio relativo alla localizzazione territoriale, in aggiunta al criterio relativo alla tipologia di investimento già oggetto della delibera della giunta regionale n. 8487 del 24 ottobre 1997;

Considerato che il suddetto criterio relativo alla localizzazione territoriale prevede l'attribuzione di dieci punti alle aziende localizzate nei territori dei richiamati comuni;

Considerato che la regione Campania ha richiesto, in considerazione dell'assoluta eccezionalità della situazione, l'immediata applicazione del suddetto nuovo criterio relativo alla localizzazione territoriale fin dalle domande di agevolazione relative al primo bando semestrale 1998 della legge n. 488/1992;

Ritenuto di condividere le motivazioni della regione Campania e, pertanto, di accogliere le relative richieste;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, i punteggi da attribuire all'indicatore regionale della Campania, validi per le domande presentate entro il 1998 a valere sulla legge n. 488/1992, sono di seguito indicati:

Settori merceologici:

nuovo impianto	10
ampliamento	10
ammodernamento	9
ristrutturazione	8
riconversione	10
riattivazione	8
trasferimento	9

Aree del territorio:

Quindici (Avellino)	10
S. Felice a Cancello (Caserta)	10
Bracigliano (Salerno)	10

Siano (Salerno) 10
Sarno (Salerno) 10
tutti gli altri comuni 0

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: BERSANI

98A7263

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 agosto 1998.

Istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visti gli articoli 25-*bis* e 25-*ter* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotti dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 25-*ter* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che la progettazione, la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;

Ritenuto che, data la descritta specialità di tali servizi, e opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato;

Ritenuto, altresì che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici;

Ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione e della consulenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e le vicedirettrici degli educandati.

Art. 2.

Obiettivi

1. I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni dirigenziali connesse al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I corsi sono organizzati con una metodologia che, valorizzando l'esperienza dei partecipanti, privilegia l'interattività, la ricerca azione, la progettazione e l'autoformazione.

Art. 3.

Struttura, contenuti e durata della formazione

1. La formazione comprende:

a) attività d'aula, strutturata in un curricolo di base comune e in un curricolo elettivo;

b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita, confronti e scambi, progetto di «attività sul campo»;

2. I contenuti e la struttura delle attività formative, che hanno una durata complessiva di 300 ore, sono indicati nel titolo I dell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.

3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai capi di istituto che si trovano nelle particolari posizioni di cui al comma 5 dell'art. 25-*ter* del decreto legislativo n. 29/1993 sono indicati nel titolo II dell'allegato tecnico.

4. Il percorso di formazione è distribuito nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 agosto 2000.

Art. 4.

Partecipazione ai corsi di formazione

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente decreto i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000.

2. I capi d'istituto frequentano i corsi di formazione nella regione nel cui ambito è situata l'istituzione scolastica di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento.

3. I capi d'istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell'art. 25-*ter* del decreto legislativo n. 29/1993 partecipano alle attività di formazione secondo le modalità indicate nel titolo II dell'allegato tecnico.

4. L'effettiva partecipazione dei capi d'istituto alle attività formative, con l'indicazione del percorso seguito, è attestata dall'amministrazione scolastica regionale in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, rilevate a cura dell'agenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa amministrazione.

5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attività d'aula e 1/5 per l'attività di confronto e scambio.

6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate, risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere l'obbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993.

7. I capi d'istituto, al termine del percorso di formazione, possono richiedere, secondo forme e modalità che saranno stabilite nell'ambito delle attività ricomprese nell'art. 9, una certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire crediti professionali.

Art. 5.

Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e di selezione e fissa i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

3. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il progetto generale della formazione che intendono erogare comprensivo dei profili progettuali, professionali ed operativi nonché delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le regioni nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, con specificazione della sede o delle sedi di ubicazione dei corsi e con l'indicazione del numero dei lotti che si candidano a realizzare. I soggetti interessati devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare, ove richiesto dall'amministrazione, in regioni confinanti rispetto a quelle prescelte nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata nell'ambito della stessa regione. Essi possono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell'amministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'apporto degli IRRSAE per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per la realizzazione delle attività formative che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma 8, può riguardare anche personale della scuola per un numero di ore non superiore a 1/5 di quelle previste per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1*a)* del titolo I dell'allegato tecnico.

5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di cui al comma 2 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Il bando prevede inoltre che deve essere specificatamente indicata l'attività che ogni soggetto si impegna a fornire.

6. L'individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento di un procedimento di selezione suddiviso in due fasi, come disciplinato nel bando di cui al comma 2. La prima fase ha lo scopo di preselezionare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al punto 1, lettera *A*, del titolo III dell'allegato tecnico, nonché della verifica della compatibilità di cui al punto 1, lettera *B* dello stesso titolo III del progetto generale con quanto indicato al titolo I dell'allegato tecnico. Nella seconda fase si procederà alla graduazione dei soggetti preselezionati sulla base di una specifica valutazione del progetto generale di realizzazione dei corsi sotto il profilo progettuale, operativo e dell'offerta economica secondo i criteri fissati nel punto 2 del titolo III dell'allegato tecnico e specificati nel bando di cui al comma 2.

7. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della consulenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di un'apposita commissione tecnica nazionale di valutazione, la cui composizione è indicata nel bando di cui al comma 2. In particolare, l'attività di consulenza è prestata dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nell'ambito della prima fase del procedimento di cui al comma 6 e dalla commissione tecnica nazionale nell'ambito della seconda fase del procedimento stesso.

8. I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola e il personale ispettivo

e amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.

9. I costi per il funzionamento della commissione, comprensivi dell'indennità spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 11.

10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi raggruppando i corsi in lotti su base regionale. La definizione del numero dei corsi è determinata tenendo conto che i gruppi di formazione devono essere composti di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto, ove possibile, da tre corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.

11. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 10% dei lotti dei corsi da erogare complessivamente a livello nazionale. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 50% dei lotti da erogare in una stessa regione, ad eccezione di quelle in cui sia previsto un solo lotto, e comunque non possono essere assegnati più di tre lotti nella stessa regione.

12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l'assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dai soggetti ai sensi del comma 3, espletate le attività previste dall'articolo 6.

13. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un'offerta sufficiente, l'amministrazione provvederà all'assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 3 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell'offerta economica dai soggetti accreditati.

14. L'elenco delle agenzie accreditate e selezionate con l'indicazione della corrispondente localizzazione dell'offerta formativa è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie selezionate ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria delle agenzie selezionate e della localizzazione territoriale dell'offerta formativa, i capi d'istituto possono presentare all'amministrazione scolastica regionale la dichiarazione delle proprie preferenze in merito ai corsi localizzati nella regione ove è ubicata la propria sede di servizio.

3. L'amministrazione scolastica regionale procederà alla composizione dei corsi tenuto conto del criterio di vicinorità tra la sede del corso e quella di servizio e delle eventuali preferenze espresse dai capi d'istituto. Nel caso in cui il numero dei posti fosse insufficiente, si procederà mediante sorteggio.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco delle agenzie selezionate e della localizzazione dell'offerta formativa, l'amministrazione scolastica regionale procede all'affidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'articolo 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l'altro, in particolare:

a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di presentare i progetti esecutivi di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla stipulazione della convenzione;

b) la disciplina dell'erogazione del corrispettivo e degli eventuali oneri aggiuntivi di cui al comma 6 da parte dell'amministrazione scolastica regionale nonché delle forme di garanzia da parte delle agenzie affidatarie;

c) le specifiche condizioni e modalità per consentire all'amministrazione scolastica regionale di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto.

6. Entro i trenta giorni successivi alla stipulazione della convenzione le agenzie selezionate dovranno presentare i progetti esecutivi dei corsi con l'indicazione del calendario e delle sedi di svolgimento delle varie attività formative, predisposti sulla base dei progetti generali e tenendo conto del curricolo professionale dei capi di istituto. Tali progetti esecutivi dovranno contenere anche la previsione di massima degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'offerta economica presentata ai fini del procedimento di selezione di cui all'art. 5, con esclusivo riferimento a quelli di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti, calcolati sulla base della vigente normativa di settore.

7. L'amministrazione scolastica regionale, con la consulenza del comitato tecnico regionale di cui all'art. 7, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonché la congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione.

8. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7 le agenzie vengono chiamate a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione scolastica regionale.

9. In caso di mancato o non conforme adeguamento, il progetto esecutivo non viene approvato e la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per l'amministrazione scolastica.

10. Per la corresponsione degli oneri di cui al comma 6 i capi d'istituto interessati si rivolgeranno direttamente alle agenzie affidatarie che erogano il corso dagli stessi frequentato.

11. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il progetto presentato.

Art. 7.

Comitati tecnici regionali

1. L'amministrazione scolastica regionale si avvale di un comitato tecnico presieduto dal dirigente dell'amministrazione scolastica regionale.

2. Il comitato tecnico è composto da cinque membri interni ed esterni all'amministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni.

3. I membri dei comitati non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti affidatari, né avere interessi comuni con gli stessi. I membri dei comitati non possono, inoltre, collaborare alla realizzazione dei corsi né partecipare in qualità di corsisti alla formazione.

4. Nell'esercizio della funzione consultiva di cui al comma 7 dell'art. 6, i comitati esprimono un motivato parere in ordine ai progetti esecutivi presentati dai soggetti accreditati.

5. Nell'assumere le sue determinazioni l'amministrazione scolastica può discostarsi dal parere espresso dal comitato, motivando le ragioni del dissenso.

6. I costi per il funzionamento dei comitati, comprensivi delle indennità spettanti ai componenti, graveranno sui capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 11.

Art. 8.

Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui all'articolo 5, comma 2, con il ricorso a organismi specializzati da individuare secondo i criteri indicati dal bando di cui all'art. 5, comma 2 e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione dell'adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneità delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati.

2. Le risultanze della valutazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, all'amministrazione scolastica regionale.

3. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari delle attività e nel rispetto della normativa vigente in materia secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui al comma 2 dell'art. 5 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6.

4. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.

Art. 9.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero della pubblica istruzione procede al monitoraggio, alla valutazione complessiva delle iniziative di formazione e alla verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi della consulenza e della collaborazione del CEDE e della Scuola superiore della pubblica amministrazione per la formazione del personale a ciò deputato.

Art. 10.

Formazione del personale delle scuole non statali

1. Ai fini della formazione del personale preposto alla direzione delle scuole non statali, le agenzie accreditate, su richiesta degli enti gestori, realizzano le attività formative previste dal presente decreto con oneri a carico degli enti richiedenti.

Art. 11.

Finanziamento delle attività

1. La spesa relativa alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto grava sui competenti capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

Art. 12.

Personale in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano

1. Il presente decreto si applica, in mancanza di specifica disciplina, anche per l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai capi di istituto in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 292

ALLEGATO TECNICO

TITOLO I

STRUTTURA E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Indicazioni generali.

Le attività di formazione d'aula ed in situazione non vanno intese come successione di elementi omogenei: possono intersecarsi per consentire contiguità tra approfondimento concettuale e applicazione, per utilizzare l'aula nella discussione e nel riesame attivo e critico delle esperienze dei partecipanti e per una continua correlazione con i contesti operativi di ciascun corsista. Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l'assolvimento della frequenza dei corsi.

1) STRUTTURA.

1*a) Attività d'aula:*

Curricolo di base. Si caratterizza come attività comune di orientamento culturale sui processi in atto, che permetta lo studio, la riflessione e il confronto utili ad acquisire le competenze e le condivisioni sui significati dell'autonomia; viene strutturato prevedendo la composizione di gruppi di capi d'istituto provenienti da diversi gradi e ordini di scuola e costituisce la fase unitaria di socializzazione e di arricchimento delle conoscenze utili alla costruzione progressiva del ruolo dirigenziale. Le unità di insegnamento - apprendimento hanno un carattere laboratoriale che interagisce sia con le esperienze pregresse dei partecipanti sia con il progetto di attività sul campo. Il piano curricolare viene organizzato in attività afferenti alle tematiche comprese nelle tre aree formative indicate al punto 2*a)*. Il tempo complessivo da dedicare alle attività di formazione relative al curricolo di base deve essere pari a novanta ore, così articolate:

settanta ore comuni;

venti ore di rinforzo su opzione dei corsisti.

Curricolo elettivo. Si caratterizza come attività di promozione di opportunità di approfondimento correlate a priorità istituzionali, con possibilità di opzione da parte dei corsisti; ogni corsista sceglie due aree formative tra quelle indicate al punto 2*b)*, finalizzate all'approfondimento e alla ristrutturazione delle competenze in rapporto alle esigenze individuali e alla scuola di riferimento. La scelta di tali aree potrà differenziare i profili dei dirigenti scolastici arricchendoli di crediti formativi da utilizzare nella carriera in ordine ai diversi contesti professionali. Le attività sono svolte per un monte di sessanta ore.

1*b) Attività in situazione.*

Autoformazione assistita. L'attività viene attuata dai corsisti utilizzando materiali strutturati anche multimediali e opportunità di confronto in rete, per complessive quaranta ore.

Confronti - scambi. Le attività di confronto e scambio con scuole, aziende, servizi esterni hanno una durata di trenta ore e sono organizzate dai soggetti attuatori della formazione.

Progetto di attività sul campo. Ogni corsista individua un progetto relativo ai profili dell'autonomia da sviluppare tra quelli già promossi o da promuovere all'interno del proprio istituto scolastico previa delibera degli organi collegiali. Il progetto può essere svolto anche in gruppo con forme di tutoring e di assistenza tecnica a cura dei soggetti attuatori della formazione.

Il progetto di attività è obbligatorio per tutti i soggetti in formazione e ha una durata complessiva di ottanta ore.

2) CONTENUTI.

2*a) Curricolo di base: aree formative e tematiche.*

Progettare la scuola (riconoscimento del campo di azione della scuola):

la scuola e la trasformazione socioculturale nel contesto nazionale e internazionale;

i processi di insegnamento e apprendimento;

l'analisi disciplinare e la metadidattica;

la relazione nei processi formativi;

il lavoro per progetti;

la progettazione d'istituto in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato.

Assumere decisioni e responsabilità (acquisizione della competenza di fondo dell'autonomia):

i modelli e le azioni di razionalità decisionale e di condivisione;

la relazione e la comunicazione tra i diversi soggetti dell'autonomia;

la valorizzazione delle risorse umane;

la decisione e l'etica della responsabilità;

la decisione, il controllo e la valutazione.

Gestire l'autonomia (operatività consapevole):

le responsabilità amministrative e contrattuali;

la negoziazione e i procedimenti di contrattazione interna ed esterna;

i controlli interni ed esterni;

la responsabilità dei risultati con riferimento ai parametri della efficienza ed efficacia;

i referenti istituzionali esterni all'unità scolastica;

la qualità dei servizi nella pubblica amministrazione.

2*b) Curricolo elettivo: aree formative:*

la diversità e l'uguaglianza delle opportunità (strategie per l'integrazione e la individualizzazione dell'insegnamento);

il partenariato per l'autonomia (sistema formativo integrato con le agenzie presenti sul territorio, accordo di programma);

la conoscenza dei diversi ordini e gradi di scuole (competenze verso la dirigenza unitaria);

la sicurezza nella scuola (prevenzione e protezione dai rischi);

il ruolo e le funzioni delle tecnologie informatiche (opportunità didattiche e gestionali);

l'autovalutazione (autoapprendimento dell'unità scolastica).

TITOLO II

CORSI PER CAPI D'ISTITUTO IN PARTICOLARI POSIZIONI

I corsi di formazione destinati ai capi di istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell'art. 25-*ter* del decreto legislativo n. 29/1993 sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo: il corso è attuato dalle agenzie accreditate con le modalità previste per i percorsi ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata nella regione in cui i capi d'istituto operano anche se diversa da quella in cui è ubicata la sede di titolarità. A tal fine i capi d'istituto presentano apposita domanda all'amministrazione scolastica della regione in cui prestano servizio. Il progetto di attività sul campo è sostituito da una documentata ricerca/relazione che valorizzi le singole esperienze professionali e culturali da correlare ai profili della dirigenza scolastica;

b) percorso di formazione del personale con incarico di governo o Sottosegretario di Stato, ovvero in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo: il percorso di formazione comprende l'attività d'aula e l'attività di formazione a distanza. Il progetto di attività sul campo è sostituito da una documentata ricerca/relazione che valorizzi le singole esperienze professionali e culturali da correlare ai profili della dirigenza scolastica. Con apposito provvedimento verrano stabilite le procedure di organizzazione dei corsi;

c) corsi per i capi d'istituto collocati fuori ruolo in servizio all'estero: il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, disciplinerà con apposito provvedimento le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ai fini dell'acquisizione della qualifica dirigenziale.

TITOLO III

ACCREDITAMENTO E SELEZIONE DELLE AGENZIE FORMATIVE

1. PRIMA FASE.

A) *Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative.*

Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all'art. 5, comma 2, possono chiedere l'accreditamento le università, gli enti pubblici e privati, gli organismi specializzati, costituiti da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Tali soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e all'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono l'associazione o il consorzio.

I soggetti interessati devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale. In

caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fissa i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.

A1) *Requisiti di natura economico-finanziaria.*

I soggetti devono avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli e non inferiore a 800 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) in caso di associazioni e consorzi, con riferimento all'ultimo bilancio.

A2) *Requisiti di natura tecnico-professionale.*

A2.1) Staff professionale.

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono disporre di un garante scientifico e professionale, il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il progetto generale presentato ai fini del procedimento di selezione. Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti sottoindicati:

essere stato negli ultimi cinque anni responsabile diretto di almeno un progetto di formazione rivolto a profili professionali di natura dirigenziale o equivalente;

essere (o essere stato negli ultimi cinque anni) responsabile di un organismo erogatore di servizi di formazione rivolto a profili professionali di natura dirigenziale o equivalente;

essere un docente universitario di ruolo, in settori scientifici collegati alla gestione delle risorse umane in organizzazioni pubbliche o private.

A2.2) Esperienza pregressa.

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere già svolto attività di formazione nei confronti di personale dirigenziale o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili.

A2.3) Capacità logistica e strutturale.

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dichiarare di disporre, ovvero di dotarsi, di locali e attrezzature per le attività formative nella regione interessata. Tali locali e attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

B) *Verifica della compatibilità del progetto generale presentato dai candidati.*

Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un progetto generale non conforme per struttura e contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.

2. SECONDA FASE: graduazione dei soggetti preselezionati.

Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1., l'amministrazione considererà preminente la qualità del progetto rispetto al suo costo.

A) *Valutazione della qualità del progetto generale.*

La qualità del progetto verrà valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

livello qualitativo complessivo del progetto;

livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla formazione dei capi di istituto;

organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;

presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;

capacità logistiche ed organizzative;

dislocazione dei corsi in ambito regionale in relazione alla facilità di raggiungimento della sede dei corsi stessi e delle capacità ricettive del luogo.

B) *Valutazione dell'offerta economica.*

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata a partire dal valore unitario massimo del lotto, che verrà indicato dal bando, sulla base del quale gli interessati formuleranno l'offerta al ribasso. Il medesimo bando fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente basse. L'offerta economica dovrà specificare i criteri e i valori unitari utilizzati per la sua formulazione. In particolare, dovranno essere indicati i costi unitari previsti per il personale utilizzato suddiviso per fasce di qualificazione e i costi unitari delle altre voci suddivise per categorie.

L'offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto o dei lotti con esclusione dei costi relativi al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti.

C) *Attribuzione dei punteggi.*

Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei progetti selezionati, alla valutazione del progetto generale verranno assegnati nel complesso 70 punti su un totale di 100 disponibili, mentre alla valutazione dell'offerta economica verranno assegnati i rimanenti 30 punti, secondo criteri di ponderazione indicati nel bando.

98A7321

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 luglio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 27.200.000.000, in conto competenza 1998, a favore della regione Lombardia per gli interventi nella Valtellina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;

Vista la delibera 19 marzo 1992, con la quale il consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale all'art. 1 viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina;

Vista la nota n. 16/98 dell'8 maggio 1998 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di L. 27.200.000.000 miliardi per l'esercizio 1998 per onorare impegni sottoscritti con l'A.N.A.S.;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'anno 1998;

Vista la nota UCA 7823 del 15 giugno 1998 della segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che comunica il nulla osta al trasferimento dei fondi;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1998, la disponibilità di L. 27.200.000.000 a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 27.200.000.000 è impegnata a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 27.200.000.000 graverà sul cap. 7422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A7317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Uil Post», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Uil Post», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Michele di Ciommo in data 27 maggio 1991, repertorio 95236, registro società n. 7217/91 del tribunale di Roma, Busc. n. 32723/255721.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 luglio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A7318

DECRETO 23 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Trigoria», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Nuova Trigoria», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Paola Macri in data 25 giugno 1992, repertorio 8201, registro società n. 10112/92 del tribunale di Roma, Busc. n. 33714/264076.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 luglio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A7319

DECRETO 28 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 10 dicembre 1977;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Cerealicola molisana - Cer.Mo», con sede in S. Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito notaio D'Ettorre Agostino, in data 24 maggio 1976, repertorio 206, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 589/1501172, registro società n. 506;

2) società cooperativa «Società cooperativa allevatori produttori agricoli a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio in data 10 giugno 1987, repertorio n. 140858, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 978/229840, registro società n. 2094.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 28 luglio 1998

Il direttore: MARTONE

98A7320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Siac - Società italiana assicurazione crediti S.p.a., in Roma, concernenti, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale. (Provvedimento n. 939).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artgianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed, in particolare, l'art. 40 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap delle modifiche statutarie;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 dal quale risulta che la Siac - Società italiana assicurazione crediti S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e cauzione nonché all'esercizio della riassicurazione nel ramo perdite pecuniarie di vario genere limitatamente ai rischi già compresi nel ramo rischi di impiego;

Vista la nota del 3 luglio 1998 con la quale la Siac - Societa italiana assicurazione crediti S.p.a., ha comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 24 giugno 1998 ha modificato l'art. 1 dello

statuto sociale variando la denominazione sociale in «Euler-Siac - Società italiana assicurazione crediti S.p.a.» ovvero, in forma abbreviata «EULER - SIAC S.p.a.», e che sono stati altresì modificati i seguenti articoli dello statuto: art. 2 (sede della società), articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12 (assemblea degli azionisti), articoli 13, 14, 15 (Organi amministrativi), art. 17 (firma sociale e rappresentanza), art. 20 (sindaci), articoli 21 e 22 (bilancio), art. 23 (liquidazione della società), art. 24 (disposizioni diverse) nonché depennati gli articoli 16 (comitato esecutivo), 18 e 19 (direzione);

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995, lo statuto sociale della Euler - Siac Società italiana assicurazioni crediti S.p.a. ovvero, in forma abbreviata, EULER - SIAC S.p.a. (già Siac Società italiana assicurazione crediti S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate all'art. 1 - Denominazione sociale; art. 2 - Sede; articoli 7, 9, 10 11, 12 - Assemblea; articoli 13, 14, 15 - Organi amministrativi; art. 16 - Comitato esecutivo; art. 17 - Firma sociale e rappresentanza; articoli 18, 19 - Direzione; art. 20 - Sindaci; articoli 21, 22 - Bilancio; art. 23 - Liquidazione della società; art. 24 - Disposizioni diverse ed all'art. 6 con particolare riferimento al recepimento delle disposizioni ex art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997 relative al termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7328

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 luglio 1998.

Lavori di completamento della diga Olai. Ente attuatore: Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai. Deroga alla normativa vigente per consentire l'approvazione della perizia suppletiva n. 5. (Ordinanza n. 102).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la nota inoltrata dal Consorzio acquedotto Govossai di Nuoro, prot. n. 3849 del 14 luglio 1998 con la quale viene formulata, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Completamento diga di Olai» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, in cui è previsto che l'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non superi complessivamente il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale, al fine di realizzare una perizia supplettiva, n. 5, il cui importo cumulato all'importo delle perizie precedenti, eccede del 59,85% l'importo netto dell'appalto originario.

Atteso che l'intervento è stato riconosciuto complementare alle opere comissariali previste nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Secondo stralcio operativo» reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;

Atteso che la perizia supplettiva di cui sopra, risulta già approvata in linea tecnica dal servizio nazionale dighe;

Considerato che la deroga richiesta si rende necessaria perché la mancata approvazione della perizia supplettiva n. 5 in argomento, comporterebbe un grave ritardo nel completamento dei lavori ed un conseguente stato di crisi nell'approvvigionamento idrico del sistema acquedottistico del Govossai;

Ritenuto, per i motivi predetti, di dover accogliere la richiesta come sopra specificata;

Ordina:

Il Consorzio acquedotto Govossai è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni di legge citate in premessa, alla realizzazione della perizia n. 5 relativamente all'intervento «Completamento diga di Olai».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 22 luglio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A7269

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 19 luglio 1995 n. 167, e del 17 giugno 1997, n. 139, serie generale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/1998 recante «legge 15 maggio 1997, n. 127, Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 299.

È istituita presso l'Università degli studi di Parma la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica, delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 300.

La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia i dipartimenti e gli istituti nonché quelle del Servizio sanitario nazionale (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella «A» e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di clinica chirurgica generale toracica e vascolare.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di specializzandi di iscritti in 1 (uno) per ciascun anno, per un totale di numero cinque specializzandi.

Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che sono in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 301.

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso e relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.

Il piano di studio è definito nel rispetto generale degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella seguente tabella «A»:

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. AREA PROPEDEUTICA.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica, deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E098 Istologia, E10X Biofisica medica (E06A fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese.

B. AREA DI SEMIOLOGIA CLINICA E DIAGNOSTICA STRUMENTALE INVASIVA E NON INVASIVA.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vascuolopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. AREA DI SPECIALITÀ CHIRURGICHE CORRELATE.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie apparato locomotore.

D. AREA DI CHIRURGIA VASCOLARE.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici,

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E. AREA DI CHIRURGIA ENDOVASCOLARE.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali, farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F. AREA ANGIOLOGICA.

Obiettivo; lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. AREA DI ANESTESIOLOGIA E VALUTAZIONE CRITICA.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Art. 302.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Art. 303.

L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica di chirurgia vascolare, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella «B».

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare di aver raggiunto una completa

preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 1° luglio 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A7130

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1998), **coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 276** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, *e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:*

*«8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*bis. *Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa».*

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota *che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto».*

3-bis. *I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.*

3-ter. *Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato* A, *capitolo II, n. 2, lettera* d), *al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere* a) *e* b)»;

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

4-bis. *Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.*

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: «all'articolo 3, commi 2 e 3», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,».

Riferimenti normativi:

Comma 1 - Si riporta di seguito il testo del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:

«8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa».

Comma 2 - Si riporta di seguito il testo del commi 2 e 4 dell'art. 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:

«2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Se il produttore non controfirma il modello L1 l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'art. 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 160».

«4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente».

— Si riporta di seguito il testo del par. 2 dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993:

«2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso — a seconda di quanto deciso dallo Stato membro — comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'art. 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.

Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve pagare una penalità pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superati dello 0,1%. Detta penalità non può superare i 20.000 ECU».

— Si riporta di seguito il testo del regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998:

«Art. 1. — All'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora non rispetti il termine, l'acquirente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:

– se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1° giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 500 ECU, né superiore a 20.000 ECU;

– se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente il 16 giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1.000 ECU, né superiore a 40.000 ECU;

– se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1° luglio, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1.500 ECU, né superiore a 60.000 ECU;

– se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale è pari a quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un importo pari al 3% della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1° luglio. L'importo della penale non può superare 100.000 ECU.

Tuttavia, qualora le quantità di latte o equivalente latte consegnate all'acquirente per periodo di dodici mesi siano inferiori a 100.000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU"».

Comma 3 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:

«Art. 5 *(Disposizioni finali)*. — 1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni».

Comma 3-bis - Si riporta di seguito il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54:

«2. Le aziende che producono latte crudo destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte sono registrate, previ accertamenti svolti dal servizio veterinario, entro il 31 dicembre 1998; a tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano domanda corredata, ove non posseggano i requisiti previsti dall'allegato *A*, capitoli II e III, dal programma di adeguamento a tali requisiti da conseguirsi entro il 31 ottobre 1998».

Comma 3-ter - Si riporta di seguito il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 e quello dell'allegato *A*, capitolo II, n. 2, del medesimo decreto:

«Art. 11 *(Registrazione e controllo delle aziende di produzione)*. — 1. L'unità sanitaria locale provvede affinché:

a) le aziende di produzione siano registrate previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'allegato *A*, capitoli II e III;

b) gli animali delle aziende di produzione siano sottoposti ad un controllo periodico per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato *A*, capitolo I; qualora sussista il fondato sospetto che le disposizioni non siano rispettate il servizio veterinario provvede a controllare lo stato sanitario generale degli animali destinati alla produzione di latte e, qualora ciò si riveli necessario, fa effettuare esami complementari sugli animali in questione;

c) le aziende di produzione siano sottoposte a controlli periodici intesi ad accertare l'osservanza dei requisiti di igiene di cui all'allegato *A*.

2. Qualora dai controlli di cui al comma 1 emerga che non tutte le prescrizioni sono rispettate, il servizio veterinario prende gli opportuni provvedimenti».

«ALLEGATO *A*

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI LATTE CRUDO AGLI STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DI TRASFORMAZIONE.

Capitolo I - *(Omissis)*

Capitolo II - *Igiene dell'azienda*

1. *(Omissis)*.

2. I locali nei quali si effettua la mungitura o il latte viene fatto sostare, manipolato o refrigerato, devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte. Essi devono essere facilmente pulibili e disinfettabili e devono almeno:

a) avere pareti e pavimenti di agevole pulizia nelle zone in cui possono presentarsi rischi di sudiciume o infezioni;

b) avere pavimenti costruiti in modo da agevolare il drenaggio dei liquidi e mezzi soddisfacenti per l'evacuazione dei rifiuti;

c) essere muniti di una ventilazione e di una illuminazione adeguata;

d) disporre di un impianto adeguato e sufficiente di erogazione di acqua potabile che rispetti i parametri indicati negli allegati *D* ed *E* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, da utilizzare nelle operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature e degli strumenti specificati al capitolo III, lettera *B*; nel caso di allevamenti siti in territorio di montagna o comunque disagiato, l'acqua utilizzata, ancorché non riconosciuta come potabile, deve possedere al controllo, i requisiti previsti per l'acqua destinata al consumo umano diretto;

e) presentare un'adeguata separazione da tutte le possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti e cumuli di letame;

f) disporre di dispositivi e attrezzature di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione.

Inoltre, i locali per il magazzinaggio del latte devono essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali».

Comma 4 - Si riporta di seguito il testo degli articoli 8 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:

«Art. 8 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3.

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3, comma 4.

2. L'autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'art. 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'art. 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni».

«Art. 3 *(Autocontrollo)*. — 1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2.

4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie».

Comma 4-bis - Si riporta di seguito il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173:

«Art. 8 *(Valorizzazione del patrimonio gastronomico)*. — 1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria».

— La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

Comma 5 - Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 1997, v. in nota al comma 4.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A7231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento CE n. 3072/95. (Raccolto 1997).

In conformità al disposto di cui all'art. 1, par. 4, II capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/1993 del 18 ottobre 1993 e tenuto conto dell'attività supplementare di controllo richiesta dalle autorità comunitarie che hanno per questo provveduto a prorogare i termini di pagamento dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/1992), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/1994 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 1997, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali (escluso il mais), di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata nella misura dell'1,54% e, pertanto, allo stato, le superfici ammissibili alla compensazione al reddito saranno ridotte nella misura di detta percentuale, fatta eccezione, dato il non superamento dell'area di base globale, per i piccoli produttori che ricevono una compensazione al reddito basata sui rendimenti più bassi degli altri cereali.

Pertanto, i produttori che hanno operato nell'ambito del regime generale avranno diritto ad un recupero delle compensazioni al reddito pari all'1,06% dell'importo unitario.

La superficie di base nazionale attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

98A7270

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Valenza

Con decreto interministeriale n. 754 in data 19 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel Comune di Valenza (Alessandria), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 26 mappale 154 ed alla partita 3671 foglio 26 mappale 153 del N.C.T. ed alla partita 393 foglio 26 mappale 154 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.770.

98A7272

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 agosto 1998

Dollaro USA	1759,73
ECU	1946,26
Marco tedesco	986,56
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2876,10
Fiorino olandese	875,05
Franco belga	47,842
Peseta spagnola	11,625
Corona danese	258,99
Lira irlandese	2477,52
Dracma greca	5,952
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1156,04
Yen giapponese	11,952
Franco svizzero	1180,63
Scellino austriaco	140,22
Corona norvegese	231,25
Corona svedese	216,01
Marco finlandese	324,48
Dollaro australiano	1044,93

98A7461

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Avviso di adozione del piano stralcio per il sottobacino Navile/Savena Abbandonato

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato nella seduta del 23 luglio 1998 il progetto di piano stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna - Servizio difesa del suolo, via dei Mille 21, Bologna o l'amministrazione provinciale di Bologna, settore ambiente, strada Maggiore 80, Bologna, negli orari d'ufficio.

98A7273

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1993, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore M01X - Storia medievale per la disciplina «Storia medievale»;

settore M07B - Logica e filosofia della scienza.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

98A7322

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1993, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore M04X - Storia contemporanea;

settore M04X - Storia contemporanea - per la disciplina «Storia contemporanea»;

settore L27B - Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, per la disciplina «Discografia e videografia musicale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorsi ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

98A7323

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- ***presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;***
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:*
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi e non* legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189